

LE MISURE PRECAUTELARI (arresto e fermo)

L'arresto e il fermo sono, nel nostro sistema processuale, misure di limitazione della libertà personale disposte da un organo di natura non giurisdizionale – la polizia giudiziaria e il pubblico ministero - e giustificate, in casi tassativamente previsti dalla legge, in considerazione di eccezionali ragioni di necessità ed urgenza.

In tali casi e solo in essi si può procedere alla limitazione provvisoria della libertà prima dell'intervento del giudice (è per tale motivo che si definiscono precautelari) ma i provvedimenti disposti hanno natura temporanea e devono essere comunicati all'organo giurisdizionale che, pena la caducazione della misura, dovrà obbligatoriamente esercitare la funzione di controllo pronunciandosi, in tempi stretti, sulla legittimità della misura stessa.

Quanto sopra in ossequio all'art. 13 della Costituzione che, nel sancire l'inviolabilità della libertà personale, tuttavia ne consente la limitazione: *“In casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto”* (Art. 13, co. 3. Cost.).

Come si evince, l'art. 13 della Costituzione abiliterebbe anche il pubblico ministero, che certamente è autorità giudiziaria, a convalidare i provvedimenti precautelari, ma il legislatore ordinario ha voluto affidare tale potere in via esclusiva al giudice.

L'arresto è la misura restrittiva della libertà personale che ufficiali e agenti di polizia giudiziaria adottano nei confronti di chi è colto in flagranza di reato, cioè di chi, secondo la definizione di cui all'art. 382 cpp, viene colto nell'atto di commettere il reato (flagranza propria), oppure inseguito subito dopo il reato ovvero sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima (flagranza impropria o quasi flagranza).

L'arresto in flagranza di reato può essere obbligatorio o facoltativo.

Nelle fattispecie di reato previste dall'art. 380 cpp gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non hanno margine discrezionale e hanno l'obbligo di porre in stato d'arresto il soggetto colto in flagranza di reato.

Tale articolo stabilisce che sia obbligatorio l'arresto in flagranza:

1) per delitti non colposi, tentati o consumati, puniti con la **pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque e nel massimo a venti anni**;

2) per una serie di delitti non colposi, tentati o consumati, che pur essendo puniti con pene edittali inferiori destano grave allarme sociale (es. rapina, estorsione, violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti con esclusione dell'ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90, furto con strappo o furto in abitazione tranne che ricorra l'ipotesi attenuata del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 62 n. 4 cp).

Invece, nei reati elencati ex art. 381 cpp, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno la facoltà di procedere all'arresto di colui che viene colto in flagranza di reato, purchè il provvedimento si giustifichi in ragione della gravità del fatto, ovvero dalla pericolosità del soggetto.

E' facoltativo l'arresto in flagranza quando:

1) trattasi di delitto non colposo tentato o consumato, punito con la pena della reclusione **superiore nel massimo ad anni tre**, ovvero trattasi di delitto colposo punito con la pena della reclusione **non inferiore nel massimo ad anni cinque**;

2) trattasi di delitti che il legislatore ha ritenuto di allarme sociale e che non raggiungono le pene edittali previste al comma precedente (ad es. furto semplice, lesione personale lieve, truffa, appropriazione indebita, violenza o minaccia a pubblico ufficiale).

In ogni caso, come già esposto, la polizia giudiziaria può esercitare la facoltà di procedere all'arresto solo quando la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto (art. 381, co. IV cpp).

Quando trattasi di delitti perseguibili a querela, l'arresto in flagranza è possibile, sia in caso di arresto obbligatorio che facoltativo, unicamente se la querela viene proposta, anche oralmente dall'avente diritto, all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente sul luogo dell'avvenuto reato. Se il querelante dichiara di rimettere la querela, l'arrestato deve essere immediatamente posto in libertà (Artt. 380, co. III e 381, co. III cpp).

Detto che nei casi previsti dall'art. 380 cpp l'arresto in flagranza può essere effettuato anche dai privati ma solo in ordine a delitti perseguibili d'ufficio, deve piuttosto ricordarsi di alcune importanti fattispecie, vista la frequenza con cui si ripetono nelle cronache quotidiane, per cui è obbligatorio oppure facoltativo procedere all'arresto anche fuori dallo stato di flagranza.

E' obbligatorio l'arresto anche fuori dalla flagranza e si procede con rito direttissimo nel caso di violazione dell'art. art. 14, co. 5 ter primo periodo e 5 quater D.Lvo 286/98 (mancato allontanamento entro cinque giorni a seguito del

provvedimento di espulsione e reingresso non autorizzato dell'irregolare già espulso).

A seguito del recentissimo intervento legislativo in materia di sicurezza pubblica (cosiddetto decreto sicurezza), è obbligatorio l'arresto anche fuori dalla flagranza e si procede con rito direttissimo in caso di violazione dell'ordine di espulsione o di allontanamento disposti dal giudice penale, quale misura di sicurezza, ai sensi dei nuovi artt. 235 e 312 cp (art. 1, co. 1, lett. a) e b) decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 125, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2008).

Consentito invece, anche fuori dallo stato di flagranza, l'arresto in caso di evasione (art. 385 cp) e di violazione dell'art. 189, co. 6, C.d.S. (utente della strada che in caso di incidente con danno alle persone non ottempera all'obbligo di fermarsi).

Per converso, sempre l'art. 189 C.d.S. stabilisce che è vietato l'arresto qualora il conducente si fermi e presti assistenza ovvero, se allontanatosi, si metta a disposizione degli organi di polizia giudiziaria entro le successive 24 ore.

Infine, peculiare l'arresto, facoltativo o obbligatorio a seconda dei reati, possibile grazie all'espansione temporale dello stato di flagranza: è previsto dall'art. 8, comma 1 ter della L. 401/89 (norme di contrasto dei fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive) per il quale, quando per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica non è possibile procedere immediatamente all'arresto, si considera comunque in stato di flagranza ex art. 382 colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulti autore, purchè l'arresto sia compiuto non oltre

il tempo necessario alla sua identificazione e comunque entro le trentasei ore dal fatto.

Il fermo di indiziato di delitto, l'altra misura precautelare prevista dal nostro codice di procedura penale (art. 384 cpp), opera anche fuori dal caso di flagranza quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione all'impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la **pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei**, ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordinamento democratico.

Nella sua ipotesi classica è provvedimento provvisorio disposto dal pubblico ministero titolare del procedimento ma, sempre in presenza dei presupposti sopra enucleati, quando l'organo inquirente non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono d'iniziativa al compimento dell'atto.

Eguale procede la polizia giudiziaria anche quando il pubblico ministero ha già assunto la direzione delle indagini ma non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento da parte sua e siano sopraggiunti specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l'indiziato stia per darsi alla fuga.

Da quanto sopra si enucleano tre presupposti irrinunciabili per procedere al fermo di indiziato di delitto:

- 1) pericolo di fuga, attuale e concreto, che si evince da indizi certi (ragionevole probabilità) e che la legge nello specifico esemplifica nell'impossibilità di una

identificazione certa (art. 384, co.1 cpp) o nella sopravvenuta disponibilità di documenti falsi (art. 384, co. 3 cpp);

2) gravi indizi di colpevolezza;

3) che si tratti di delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore ad anni due nel minimo e superiore ad anni sei di reclusione nel massimo oltre a delitti in materia di armi ed eversione nazionale ed internazionale (perciò, sostanzialmente, gravi delitti);

nonché tre “tipologie” di fermo:

1) fermo disposto dal pubblico ministero dopo che lo stesso ha assunto la direzione delle indagini;

2) fermo di iniziativa della polizia giudiziaria prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini;

3) fermo disposto dalla polizia giudiziaria nonostante il pubblico ministero abbia precedentemente assunto la direzione delle indagini, ma vi sia l'improvvisa concretizzazione di un pericolo di fuga dell'indiziato che non permette di attenderne il provvedimento.

A differenza dell'arresto il fermo, se ne ricorrono i presupposti, è sempre obbligatorio e non può mai essere eseguito dai privati.

Eseguito il provvedimento di arresto o di fermo di indiziato di delitto, una serie di adempimenti sorge in capo agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria operanti:

- immediata informativa al pubblico ministero del luogo ove è avvenuto l'arresto o il fermo e, solo in quest'ultima ipotesi, anche al pubblico ministero che lo ha disposto se diverso da quello del luogo in cui è stato materialmente eseguito;

- avvertimento all'arrestato o al fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia;
- immediato avvertimento dell'avvenuto arresto o fermo al difensore di fiducia eventualmente nominato;
- designazione, da parte del pubblico ministero, di un difensore d'ufficio in caso di mancata nomina fiduciaria ed avvertimento dello stesso dell'avvenuto arresto o fermo;
- traduzione in carcere dell'arrestato o del fermato al più presto e comunque mai oltre le ventiquattro ore; mediante tale atto il soggetto viene formalmente posto a disposizione del pubblico ministero e il mancato rispetto del suddetto termine determina l'inefficacia della misura;
- trasmissione del verbale di arresto o di fermo entro le ventiquattro ore dall'esecuzione dell'atto cautelare; il mancato rispetto del termine, qualora il pubblico ministero non abbia autorizzato una dilazione che comunque non può superare, nel complesso, le quarantotto ore dall'arresto o dal fermo, determina l'inefficacia della misura;
- acconsentire, anche immediatamente, anche in caserma, al colloquio tra il difensore e l'arrestato o il fermato; deve ricordarsi che il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 104 cpp, può differire con decreto motivato il diritto del soggetto in vinculis ad incontrare il difensore; tale differimento vale sino a quando l'arrestato o il fermato è posto a disposizione del giudice; l'eventuale illegittimità del provvedimento, se puntualmente eccepita in sede di interrogatorio di convalida, determina, ai sensi dell'art. 185 cpp, la nullità dell'interrogatorio stesso e degli atti successivi che da questo dipendono;

- comunicazione senza ritardo, previo consenso, dell'avvenuto arresto o fermo ai familiari dell'interessato.

Deve dirsi che può accadere, prima ancora della traduzione in carcere, che la stessa polizia giudiziaria, rilevata l'illegittimità della misura (es. per errore di persona, assenza dei presupposti temporali o di reato) liberi immediatamente l'interessato. Ovviamente, qualora il soggetto sia già stato posto a disposizione del pubblico ministero, sarà quest'ultimo a provvedervi mezzo decreto di immediata liberazione.

Il pubblico ministero provvede in tal senso anche quando, pur valutando del tutto legittimo l'arresto o il fermo, ritiene non necessaria l'applicazione delle misure coercitive per inesistenza delle coeve esigenze cautelari (Art. 121 norme di attuazione cpp).

Quando non ricorrono le soluzioni "liberatorie" sopra indicate, il pubblico ministero, entro complessive quarantotto ore dall'avvenuto arresto o fermo, previo eventuale interrogatorio - se lo ritiene utile al corso delle indagini - dell'interessato, deve chiedere al giudice la convalida del provvedimento precautelare trasmettendo all'organo giurisdizionale, qualora non intenda partecipare all'udienza di convalida, le sue richieste coercitive e le ragioni che ne determinano il fondamento (art. 390 cpp).

Qualora il pubblico ministero non osservi il termine massimo di 48 ore per richiedere la convalida dell'arresto o del fermo il provvedimento diviene inefficace.

La richiesta di convalida deve indirizzarsi al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito.

La finalità dell'udienza di convalida è, a questo punto, del tutto intuitiva: consente il controllo giurisdizionale sulla legittimità dei provvedimenti cautelari adottati anche dal pubblico ministero (nel caso di fermo) ma soprattutto dalla polizia giudiziaria (nel caso di entrambe le misure).

La verifica di legittimità delle misure cautelari altro non è, sia per i tempi che ovviamente per i contenuti, che l'attuazione di quanto stabilito da quell'art. 13 della Costituzione indicato in premessa.

Come dettato dall'art. 391 cpp, l'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio e prevede la partecipazione obbligatoria del difensore ma non della pubblica accusa che, come già rilevato, può limitarsi a trasmettere le sue richieste al giudice.

L'udienza deve essere fissata senza ritardo una volta ricevuta la richiesta del pubblico ministero, ma in ogni caso entro le quarantotto ore successive perché, come più volte ricordato, l'art. 13 della Costituzione non concede termine ulteriore al giudice.

Ovviamente l'avviso al difensore di fissazione dell'udienza di convalida soffre la ristrettezza dei tempi e solitamente avviene attraverso comunicazioni urgenti date a mezzo del telefono o del fax.

E per le stesse ragioni temporali, il mancato reperimento del difensore nominato (come, del resto, la mancata partecipazione del difensore avvisato) consente al giudice - in sede di udienza - la nomina seduta stante di un difensore d'ufficio altrimenti reperito come sostituto ex art. 97, comma 4 cpp, il quale provvederà al patrocinio pur avendo una conoscenza molto superficiale della vicenda processuale.

Come chiaramente espresso dalla Suprema Corte (Cass. Sezioni Unite 30 ottobre 2002, Arrivoli, CP 2003, 443) l'avviso al difensore può essere dato con qualsiasi mezzo idoneo a rendere nota la fissazione dell'udienza di convalida, e a quest'ultima deve procedersi anche se l'avvenuta comunicazione non sia stata conosciuta dal difensore.

Invece, nell'ipotesi in cui il difensore nominato non sia stato avvisato e si proceda ugualmente, si determina una nullità dell'interrogatorio di convalida dell'arresto e del fermo che però, secondo la giurisprudenza più rigorosa, va eccepita prima dell'interrogatorio stesso dal difensore comunque reperito, pena la sanatoria della nullità ex art. 182 cpp.

Il giudice, come appena anticipato, procede all'udienza di convalida attraverso l'interrogatorio dell'arrestato o del fermato e, dopo aver sentito il difensore, quando ritiene che la misura precautelare sia stata legittimamente eseguita provvede alla relativa convalida con ordinanza ricorribile per cassazione.

Il giudice procede altresì con ordinanza, appellabile ex art. 309 ss cpp, in ordine alle misure coercitive proposte dal pubblico ministero con la richiesta di convalida dell'arresto e del fermo: qualora non ritenga sussistenti esigenze cautelari il giudice dispone l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.

Per i più volte ricordati vincoli costituzionali l'arresto e il fermo perdono d'efficacia qualora l'ordinanza di convalida non sia pronunciata o depositata, se i due momenti differiscono, nelle quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice.

Deve notarsi l'assoluta autonomia delle ordinanze emesse dal giudice: l'organo giudicante può non convalidare l'arresto o il fermo ed egualmente accogliere le istanze coercitive con conseguentemente applicazione di misura cautelare.

Allo stesso modo, la nullità dell'interrogatorio di convalida del fermo o dell'arresto non determina l'inefficacia della misura cautelare eventualmente decisa all'esito dello stesso purchè il giudice provveda nei termini di legge all'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 cpp.

Quanto alla competenza, l'art. 390 cpp prevede per la convalida dell'arresto e del fermo un'ipotesi di competenza del giudice in relazione al luogo di esecuzione del provvedimento precautelare assolutamente inderogabile.

Pertanto sarebbe nulla l'ordinanza di convalida dell'arresto o del fermo emessa da un giudice incompetente ratione loci ed anche l'eventuale ordinanza di adozione di misura cautelare.

IL GIUDIZIO DIRETTISSIMO

Il giudizio direttissimo, con il giudizio immediato, è un rito di anticipata celebrazione del dibattimento e prevede, in ragione di un'evidenza probatoria che sembra inattaccabile, una ridottissima, se non inesistente, fase di indagine preliminare.

E' il processo "prediletto" in caso di arresto in flagranza ed anche per i rei confessi in interrogatorio.

Il giudizio direttissimo in caso di arresto in flagranza di reato (art. 449, co. 1 cpp) è certamente l'ipotesi più diffusa di giudizio direttissimo e prevede che il pubblico ministero non richieda, ex art. 390 cpp, la convalida dell'arresto al giudice per le indagini preliminari, ma bensì opti per demandare direttamente al giudice del dibattimento tale compito, prima che il giudicante stesso si occupi del giudizio di merito.

Se il pubblico ministero procede in questo modo egli, in ossequio all'art. 13 della Costituzione, deve presentare l'arrestato al giudice entro quarantotto ore dall'avvenuto arresto.

Entro tale termine il giudice deve pronunciarsi sulla convalida seguendo, per la deliberazione, le disposizioni di cui all'art. 391 cpp in quanto applicabili.

Per i reati di competenza del giudice monocratico la presentazione dell'arrestato al giudice può anche avvenire direttamente da parte della polizia giudiziaria (Art. 558, co. I cpp), ovviamente sempre su impulso del pubblico ministero, unico titolare della scelta del rito.

L'organo di polizia giudiziaria è autorizzato a svolgere una breve relazione orale di ricostruzione del fatto, il cui scopo sarebbe quello di porre il giudice in condizione di decidere sulla convalida.

All'incombente di cui sopra provvede direttamente il pubblico ministero quando, e nei procedimenti di competenza del giudice monocratico non avviene spesso, ordina che l'arrestato sia posto a sua disposizione desiderando presentarlo personalmente in udienza per la convalida e il successivo giudizio.

In caso di connessione con altri reati per i quali mancano le condizioni per incardinare il rito direttissimo, si procede separatamente per gli altri reati salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso a prevalere è comunque il rito ordinario. (Art. 449, co. 6 cpp).

Se l'arresto non è convalidato il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero a meno che l'imputato e il pubblico ministero acconsentano ugualmente a celebrare il giudizio direttissimo.

Quando l'arresto viene convalidato si procede immediatamente al giudizio.

E il difensore? Il difensore ha ricevuto un avviso, di solito telefonico, a volte via fax, dell'arresto in flagranza di reato di un soggetto nei cui confronti il pubblico ministero ha deciso di procedere ai sensi degli artt. 449, co. 1 o 558 cpp.

Perciò, entro quarantotto ore dall'arresto, di solito il giorno successivo, il difensore è chiamato a partecipare all'udienza di convalida innanzi al giudice del dibattimento conoscendo pochissimo del fatto e, spesso, senza aver conferito con il suo assistito se non qualche minuto nell'aula d'udienza.

Letto, in aula, il fascicolo del pubblico ministero e partecipato all'interrogatorio di convalida tenuto dal giudice, provvederà a presentare a quest'ultimo le sue considerazioni in ordine alla convalida dell'atto precautelare ed alla prevedibile richiesta di misura cautelare avanzata dal pubblico ministero.

L'udienza di convalida si chiude con la lettura delle ordinanze e, di seguito, il presidente nei processi per reati di competenza del giudice collegiale e il giudice monocratico nel caso disciplinato dall'art. 558 cpp avvisano l'imputato che può formulare richiesta di giudizio abbreviato, ovvero di applicazione della pena su richiesta.

L'imputato è altresì avvisato della facoltà di chiedere un termine a difesa che non può essere superiore a giorni dieci, ridotto a giorni cinque per i procedimenti di competenza del giudice monocratico.

In assenza di richieste di riti alternativi, viene dichiarata l'apertura del dibattimento e il rito direttissimo prevede che il giudizio, a parte alcune peculiarità, segua la disciplina dettata per il dibattimento ordinario.

Importante differenza interessa le parti: esse presentano direttamente i testimoni senza citazione ovvero, quando la presentazione dell'arrestato avviene da parte

della polizia giudiziaria, quest'ultima cita oralmente la persona offesa e i testimoni e ne dà avviso al difensore.

Come già anticipato, il rito direttissimo con presentazione dell'arrestato al giudice del dibattimento per la convalida e il successivo giudizio non è l'unica via a disposizione del pubblico ministero per innescare questo particolare rito di anticipazione del dibattimento: ad esso si ricorre anche a seguito di arresto in flagranza convalidato dal giudice per le indagini preliminari e presentazione dell'imputato in giudizio entro trenta giorni dall'arresto per il successivo giudizio di merito ed infine, ultima ipotesi, entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro degli indagati nei confronti di chi ha reso confessione durante l'interrogatorio, sia che si tratti di imputato libero o detenuto.

Con il cosiddetto "decreto sicurezza", ovvero il decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, il legislatore ha voluto dare nuovo impulso a queste due ultime ipotesi di giudizio direttissimo.

E pertanto ha modificato l'originario dettato di cui all'art. 449, co. 4 e 5 cpp, che prevedeva, per il pubblico ministero, la possibilità di presentare o citare (se libero) l'imputato per il giudizio entro quindici giorni dal suo arresto o dalla sua iscrizione nel registro degli indagati in caso di confessione: ora, la norma, nel rivolgersi al pubblico ministero ha trasformato il "*può procedere*" in "*procede*" e concesso al pubblico ministero il doppio del tempo per organizzare una scelta processuale che, almeno nelle intenzioni del legislatore, doverrebbe obbligata.

In realtà, almeno ad avviso di chi scrive, potrebbe cambiare poco atteso che il pubblico ministero, nelle due ipotesi in discussione, è esentato dal procedere per direttissima qualora ciò "*pregiudichi gravemente le indagini*" (Art. 449, co. 4 e 5 cpp).

Ovviamente, e giustamente, tale valutazione resta di esclusiva pertinenza del pubblico ministero ma, non essendo previsto alcun meccanismo di controllo processuale, la semplice inerzia dell'organo inquirente basterebbe a disinnescare la portata...rivoluzionaria della nuova norma.

Comunque, tali casi di rito direttissimo non differiscono da quello celebrato ex artt. 449 co. 1 e 558, co. 1 e 4 cpp.

Deve però ricordarsi che all'imputato libero è dovuto un decreto di citazione a giudizio che contenga, a pena di nullità, l'enunciazione vera e propria dell'imputazione e che il termine a comparire non può essere inferiore a giorni tre. Inoltre, l'avviso della data d'udienza deve essere notificata al difensore con avviso inoltratogli senza ritardo.

Peraltro, secondo la giurisprudenza, una notifica effettuata al difensore in limine udienza non determina nullità dell'avviso, non essendovi un termine preciso da rispettare e rimanendo sempre la facoltà, da parte dell'imputato, di avvalersi del termine a difesa.

Invece, nei confronti di chi si trova in stato di privazione della libertà, il rito si incardina con la fisica presentazione dell'imputato in udienza, luogo ove avviene la contestazione dell'imputazione da parte pubblico ministero.

GIUDIZIO IMMEDIATO

L'altro rito di anticipazione del dibattimento è il giudizio immediato e, anche su di esso, si sono concentrate le recentissime attenzioni del legislatore intenzionato a rinvigorirne la figura, forse un po' sbiadita.

Addirittura, in nome dell'agognata celerità del giudizio, le intenzioni sarebbero di farne il rito più praticato.

Quanto sopra si evince chiaramente dal tenore letterale delle modifiche apportate dal decreto sicurezza ove, esattamente come per il giudizio direttissimo, adesso il pubblico ministero "*chiede*" mentre in precedenza poteva chiedere.

Peraltro, essendo presente anche in questo caso la clausola "*salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini*", non sembra complicato per il pubblico ministero adottare in piena autonomia scelte diverse liberandosi dal vincolo ora imposto dal art. 453, co. 1, 1 bis e 1 ter cpp.

Il giudizio immediato, che non prevede la celebrazione dell'udienza preliminare in ragione di una evidenza della prova che renderebbe "inutile" tale passaggio, è chiesto dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari previo interrogatorio dell'indagato sui fatti da cui tale evidenza emergerebbe.

Il presupposto dell'interrogatorio è soddisfatto non solo quando l'atto viene materialmente eseguito ma anche quando l'indagato decide di avvalersi della facoltà di non rispondere, ovvero di non presentarsi per il suo espletamento.

Ciò che conta è che l'interessato abbia ricevuto la possibilità di esprimersi in ordine ai fatti contestati; per tale ragione la giurisprudenza ritiene adatto alla bisogna anche l'interrogatorio di convalida e l'interrogatorio di garanzia.

Soddisfatti i presupposti dell'evidenza probatoria e dell'eserito interrogatorio, qualora non vi sia pregiudizio grave per le indagini, il nuovo art. 453 co. 1 cpp impone al pubblico ministero di chiedere il giudizio immediato.

Il successivo art. 454 cpp, al comma 1, stabilisce che tale richiesta debba essere trasmessa al giudice per le indagini preliminari entro il novantesimo giorno dall'iscrizione della notizia nel registro delle notizie di reato.

Secondo la giurisprudenza prevalente tale termine avrebbe natura perentoria in ordine al compimento delle indagini da cui emerga l'evidenza della prova, mentre avrebbe natura ordinatoria quanto alla richiesta del rito che può essere presentata anche oltre il novantesimo giorno dalla data di iscrizione del nome dell'indagato (e non della notizia) nel registro delle notizie di reato (Cass. Sez. I, 27 maggio 2004, Dentici; Cass. Sez. I, 4 luglio 2003, Ferrua).

L'art. 454 cpp, rimasto inalterato, viene ora richiamato dall'art. 453, co. 1 bis cpp il quale espressamente prevede, ed è novità rispetto al passato, che “il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'art. 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trovi in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini”.

Pertanto, la riforma ha portato un nuovo requisito temporale: quando l'indagato è detenuto e per tale fatto di reato non è di grave pregiudizio alle relative indagini chiedere il giudizio immediato, il pubblico ministero esercita la richiesta di detto rito entro centottantagiorni dall'esecuzione della misura.

Insomma, in caso di soggetto detenuto in custodia cautelare, quindi in carcere, in casa di cura o agli arresti domiciliari, vi è un raddoppio dei termini teso a favorire comunque il ricorso al giudizio immediato e, probabilmente, a scacciare l'incubo della scadenza dei termini di custodia cautelare.

Con il limite, dettato dalla logica quanto ad evidenza della prova, che il pubblico ministero non può esercitare la richiesta se non si è esaurita la “definizione del procedimento di cui all'art. 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame” (Art. 454, co. 1 ter cpp).

Nello stesso senso, il successivo art. 455, co. 1 bis cpp prevede che nei casi di richiesta di giudizio immediato nei confronti di soggetto in custodia cautelare “*il giudice rigetta la richiesta se l’ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza*”.

Il giudice per le indagini preliminari, entro cinque giorni dalla trasmissione presso la sua cancelleria della richiesta di giudizio immediato, corroborata dal fascicolo delle indagini svolte dal pubblico ministero, decide con decreto se disporre il giudizio immediato ovvero rigettarne la domanda restituendo gli atti all’organo dell’accusa.

Come già rilevato per il giudizio direttissimo, in caso di connessione con altri reati per i quali mancano le condizioni per incardinare il rito immediato, si procede separatamente per gli altri reati salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso a prevalere è comunque il rito ordinario. (Art. 453, co. 2 cpp).

Se la richiesta è accolta significa che l’udienza preliminare non avrà luogo e l’imputato è direttamente rinviato a giudizio innanzi al giudice di primo grado.

Di tale decisione, emessa appunto con decreto, l’imputato e la persona offesa hanno notizia tramite notifica da ricevere almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.

All’imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto di giudizio immediato, è notificata la richiesta del pubblico ministero.

Al difensore dell’imputato è notificato avviso della data del giudizio almeno trenta giorni prima dello stesso ed ha diritto di accedere presso la cancelleria del giudice che ha emesso il decreto per consultare il fascicolo degli atti.

Il decreto di giudizio immediato contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti.

Tale richiesta, a pena di decadenza, deve essere depositata, personalmente dall'imputato o a mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto immediato **entro quindici giorni dalla notificazione del decreto stesso.**

Il termine, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale (Sent. n. 120 del 16/04/2002) decorre dalla data dell'ultima notificazione all'imputato (del decreto) o al difensore (dell'avviso di udienza).

Inoltre, deve ricordarsi, che la richiesta di giudizio abbreviato va notificata, a pena di inammissibilità, al pubblico ministero e prova di tale notifica deve essere depositata, unitamente alla richiesta, nella cancelleria del giudice che ha emesso il decreto di giudizio immediato.

Trascorsi i termini di legge senza aver ricevuto richieste di riti alternativi, il giudice per le indagini preliminari trasmetterà al giudice di primo grado il decreto che dispone il giudizio immediato e il fascicolo formato per il dibattimento. Gli atti non inseriti nel fascicolo di cui all'art. 431 cpp sono restituiti al pubblico ministero.

Il giudizio immediato, a differenza del giudizio direttissimo, non è rito subordinato all'esclusivo impulso dell'accusa: infatti, anche all'imputato è consentito, se lo desidera, di evitare la fase dell'udienza preliminare.

Di solito ciò avviene per ragioni opposte, cioè per giungere più rapidamente allo svolgimento di un giudizio dibattimentale dal quale l'interessato prevede di uscire assolto.

Ai sensi dell'art. 419, co. 5 cpp, l'imputato, almeno tre giorni prima dell'udienza preliminare può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, presentare presso la cancelleria del giudice per l'udienza preliminare dichiarazione di rinuncia all'udienza preliminare e richiesta di giudizio immediato. Tale atto è notificato, a cura dell'imputato, al pubblico ministero e alla persona offesa del reato.

Il giudice, assunta la prova dell'avvenuta notifica, emette decreto di giudizio immediato che, in quanto chiesto dall'imputato, non è soggetto agli altri presupposti (di fatto o temporali) che il pubblico ministero deve invece osservare.